

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
PERGINE VALSUGANA (TN)

Rep. n. Reg. atti privati

CONTRATTO

**PER FORNITURA E CONFEZIONAMENTO PASTO SERVITO NEI LOCALI
MENSA PRESSO L'A.P.S.P. 'S. SPIRITO – FONDAZIONE MONTEL' E/O PASTO
PRELEVATO DIRETTAMENTE DALL'UTENTE IN APPOSITO CONTENITORE
DIRETTAMENTE DALLA CUCINA DELL'AZIENDA.**

CIG _____

L'anno _____ (_____), addì _____ (_____) del mese
di _____ (_____) nella sede della Comunità Alta Valsugana e
Bersntol, in Pergine Valsugana (TN), Piazza Gavazzi n. 4
tra

Francesca Carneri nata a Borgo Valsugana (TN) il 04.02.1971 C.F.
CRNFNC71B44B006N, domiciliata per la carica in Pergine Valsugana
(TN), presso la sede legale della Comunità Alta Valsugana e
Bersntol, Piazza Gavazzi n. 4 – C.F. e P.IVA 02143860225, la quale
dichiara di intervenire ed agire nel presente atto in qualità di
Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta
Valsugana e Bersntol

e

Pintarelli Diego, Presidente dell'Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona 'S. Spirito – Fondazione Montel', con sede in Pergine

Valsugana, Via Marconi, 4 - C.F. e P.IVA 00358720225, nominato con Delibera n. 36 dd. 18.11.2015.

SI PREMETTE CHE

Richiamato il contratto rep. 66 dd. 11.04.2012 avente ad oggetto fornitura e confezionamento pasti per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012 con pasto servito nei locali mensa presso l'A.P.S.P. "S. Spirito – Fondazine Montel" o con pasto prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore direttamente dalla cucina dell'azienda.

Con deliberazione n. 185 dd. 31.12.2012 avente ad oggetto "Convenzioni in essere in materia di servizi socio-assistenziali in base all'art. 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007: ricognizione e presa d'atto della loro proroga ex lege alle medesime condizioni".

Con determinazione n. 309 dd. 14.02.2013 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato la fornitura e confezionamento pasti forniti dall'Azienda A.P.S.P. S.Spirito-Fondazione Montel per il periodo 01.01.2013 al 31.12.2013.

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 193 dd. 24.12.2013 con oggetto "Atto di indirizzo per proseguimento servizi con contratti in scadenza al 31.12.2013".

Con determinazione n. 72 dd. 21.01.2014 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato la fornitura e confezionamento pasti forniti dall'Azienda A.P.S.P. S.Spirito-Fondazione Montel per il periodo 01.01.2014 al

31.12.2014.

Con determinazione n. 2707 dd. 17.12.2014 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato la fornitura e confezionamento pasti forniti dall’Azienda A.P.S.P. S.Spirito-Fondazione Montel per il periodo 01.01.2015 al 31.12.2015.

Con delibera n. 217 dd. 29.12.2015 il Comitato Esecutivo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato la fornitura e confezionamento pasti forniti dall’Azienda A.P.S.P. S.Spirito-Fondazione Montel per il periodo 01.01.2016 al 31.12.2016.

Con determina n. 2110 dd. 12.10.2016 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha integrato l’impegno di spesa riferito alla fornitura e confezionamento pasti forniti dall’Azienda A.P.S.P. S.Spirito-Fondazione Montel per il periodo 01.01.2016 al 31.12.2016.

CIO’ PREMESSO

I sunnominati contraenti dichiarano di confermare e riconoscere la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, e convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Individuazione dei contraenti e dell’attività oggetto del contratto.

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito denominato Comunità, proroga il contratto rep. n. 66 dd. 11.04.2012 all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ‘S. Spirito – Fondazione Montel’, con sede in Pergine Valsugana, Via Marconi n. 4, di seguito denominata

Azienda, che accetta di svolgere il servizio di fornitura e confezionamento pasti con pasto servito nei locali mensa presso l'A.P.S.P. "S. Spirito – Fondazione Montel" e/o con pasto prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore direttamente dalla cucina dell'azienda secondo i criteri e le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 2

Prestazioni erogate

Le prestazioni che l'Azienda si impegna a garantire quotidianamente, dal lunedì alla domenica, festività infrasettimanali incluse sono le seguenti:

Fornitura e confezionamento del pasto del mezzogiorno servito presso i locali mensa dell'Azienda.

I pasti per gli utenti autorizzati dalla Comunità ad usufruire di tale servizio presso l'Azienda dovranno essere preparati in base alle prenotazioni fatte dagli stessi su menù idonei predisposti dall'Azienda; i pasti potranno essere consumati nella sala mensa dell'Azienda nell'orario fissato dalla stessa. L'Azienda si impegna a fornire quanto necessario per il consumo del pasto da parte dell'utente presso la propria struttura.

Fornitura e confezionamento del pasto del mezzogiorno prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore termico di proprietà ed in gestione dell'interessato:

I pasti per gli utenti autorizzati dalla Comunità ad usufruire di tale servizio presso l'Azienda dovranno essere preparati in base alle

prenotazioni fatte dagli stessi sul menù predisposto dall’Azienda; i pasti del mezzogiorno potranno essere prelevati dalle ore 11:00 alle ore 12:00 presso i locali dell’Azienda in contenitore fornito pulito dall’utente.

In deroga, per situazioni particolarmente problematiche, potrà essere autorizzata la fornitura ed il confezionamento del pasto serale da parte del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale su relazione motivata dell’assistente sociale titolare del caso in orari concordati con l’Azienda.

Art. 3

Responsabilità – copertura assicurativa

L’Azienda è responsabile dei servizi affidati con il presente contratto. L’Azienda si impegna a garantire mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione e per l’intera durata del contratto, la copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali, che si potessero verificare nell’espletamento dei servizi oggetto della presente, nei confronti degli operatori, dei volontari, degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile agli operatori, ai volontari o agli utenti, che dovranno altresì essere considerati terzi tra loro.

I massimali di assicurazione non dovranno esser inferiori all’importo di € 1.032.913,80 per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

Polizza furto, polizza incendio e rischi civili.

L’Azienda si impegna ad attivare la coperatura assicurativa su

segnalazione diretta degli utenti di danni subiti o su segnalazione degli stessi da parte della Comunità, e si impegna a comunicare alla Comunità il contenuto della segnalazione dell'utente.

L'Azienda provvede in ogni caso a comunicare alla Comunità l'avvenuto rimborso del danno o l'esito della controversia.

Copia delle polizze sarà depositata presso la Comunità all'atto della firma del presente contratto.

Art. 4

Corrispettivi

Per l'espletamento del servizio di fornitura e confezionamento pasti con pasto servito nei locali mensa presso l'A.P.S.P. "S. Spirito – Fondazine Montel" e/o con pasto prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore direttamente dalla cucina dell'azienda la Comunità corrisponderà mensilmente in via posticipata all' Azienda per il periodo di validità del presente contratto, un corrispettivo onnicomprensivo unitario nell'importo di € 9,63 IVA esente per ogni pasto consumato presso l'Azienda e nell'importo di € 8,90 IVA esente per ogni pasto prelevato dalla cucina dell'Azienda in apposito contenitore a cura dell'utente dal lunedì alla domenica, festività infrasettimanali incluse.

I suddetti corrispettivi unitari saranno soggetti a conguaglio attivo o passivo da determinarsi con provvedimento del Responsabile del Servizio Socio – assistenziale a seguito della quantificazione da parte dell'Azienda dei corrispettivi unitari anno 2017 in sede di approvazione del budget annuo.

Nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, sulla base del servizio richiesto ed erogato anno 2016, è prevista la fornitura annua di circa n. 2.600 pasti complessivi consumati in struttura e n. 280 pasti complessivi prelevati dall'utente.

Il corrispettivo annuo previsto per i pasti forniti come sopra indicato e salvo conguaglio ammonta a complessivi € 27.530,00 IVA esente.

Art. 5

Durata

Il presente contratto proroga il contratto rep. n. 66 dd. 11.04.2012 per il periodo di un anno dal 01.01.2017 al 31.12.2017.

Qualora prima del 31 dicembre 2017 entrasse in vigore il regolamento provinciale previsto dall'articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007 il contratto verrà revocato e pertanto cesserà i propri effetti allo scadere del 90esimo giorno dalla data che sarà stabilita nel regolamento stesso, salvo la possibilità di ulteriore proroga espressa per il tempo strettamente necessario per poter effettuare i nuovi affidamenti.

La Comunità si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento del servizio di un ulteriore periodo di 1 anno, nel caso in cui non venisse approvato il regolamento provinciale previsto dall'articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007.

Art. 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

L' Azienda assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

L' Azienda si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

Art. 7

Piano prevenzione della corruzione e Codice di comportamento

Si dà atto che le disposizioni del piano triennale 2016-2018 di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione giuntale n. 4 dd. 27 gennaio 2016, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di comportamento vigente nella Comunità, approvato con deliberazione giuntale n. 191 dd. 30 dicembre 2014, si applicano anche alla Società, obbligata al loro rispetto dal momento della sottoscrizione del presente contratto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 8

Spese contrattuali e disposizioni di carattere fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente

contratto (registrazione, tasse ed ogni altra, nessuna esclusa ed eccettuata) sono a carico dell'Azienda.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 9

Disposizioni finali

Il servizio dovrà svolgersi con la scrupolosa osservanza delle regole, condizioni e modalità previste dal contratto rep. n. 66 dd. 11.04.2012, al quale si rinvia ad eccezione di quanto indicato nel presente atto.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Per la Comunità

Alta Valsugana e Bersntol

LA RESPONSABILE DEL

SERVIZIO SOCIO

ASSISTENZIALE

Francesca Carneri

(Firma digitale)

Per l'Azienda

A.P.S.P. S.Spirito – Fondazione Montel

IL PRESIDENTE

Diego Pintarelli

(Firma digitale)